

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4610 del 11/09/2018
Oggetto	BO00A0044 - BO00A0045 - FLORIM SPA - Autorizzazione alla perforazione di n.2 nuovi pozzi e rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee per uso industriale nel Comune di Mordano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4801 del 10/09/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

PRESO ATTO che

- con le domande Prot. n. 276 del 03/01/2007, e Prot. n. 277 del 03/01/2007, la Ditta FLORIM SPA, c.f. 01265620234, chiede il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da

corpo idrico sotterraneo mediante n. 2 pozzi, scaduta il 31 dicembre 2006, assentita con Det. 14785 del 25/10/2006 (cod. BO00A0044 e BO00A0045);

- con PGDG/2018/8968 del 19/06/2018 la Ditta FLORIM SPA presenta istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione assentita con Det. 14785/2006, richiedendo autorizzazione alla perforazione di due nuovi pozzi in sostituzione dei due vecchi pozzi presenti che saranno tombati, ed aumento del volume totale annuo di acqua prelevabile dai due pozzi da 2.000 mc/anno (1.000 + 1.000) assentiti, a 90.000 mc/anno (45.000 + 45.000) richiesti.

I due pozzi da realizzare in sostituzione di quelli esistenti avranno le seguenti caratteristiche:

- ubicazione dei pozzi: Comune di Mordano (BO), via Selice 1;
- dati catastali dei pozzi: foglio 21 – mappale 94;
- coordinate UTM-RER pozzo 1= X:719781 – Y:920592; pozzo 2= X:719787 – Y:920588
- profondità di entrambe i pozzi 60 m dal piano di campagna;
- portata massima 10,0 l/s e media 1,42 l/s per ognuno dei due pozzi;
- potenza della pompa 7,5 kW per ognuno dei due pozzi;
- volume complessivo di acqua derivabile pari a 90.000 mc/anno (45.000 mc/anno pozzo 1 e 45.000 mc/anno pozzo 2);
- destinazione della risorsa uso industriale;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo della concessione con variante sostanziale è stata pubblicata sul BURERT n.263 del 08/08/2018 e non sono pervenute opposizioni ne osservazioni;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 586,74;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;

- in base alla valutazione ex- ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO

- che con nota PGDG/2018/11227 in data 31/07/2018 l’Autorità di Bacino del fiume Po ha trasmesso il parere favorevole al rilascio del rinnovo della concessione;
- che, con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l’art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città Metropolitana di Bologna di cui all’art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 20 novembre 2017, la somma pari a euro 195,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 26 febbraio 2018 il canone dovuto per l’anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato in data 04 agosto 2018, la somma pari a euro 78,74 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 22/12/2006, per un importo totale pari a euro 586,74 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta FLORIM SPA, c.f. 01265620234, con sede legale nel Comune di Fiorano Modenese (MO), frazione Spezzano, via Canaletto 24, l'autorizzazione alla perforazione di due nuove opere di presa di acqua pubblica sotterranea, in sostituzione dei manufatti esistenti, da eseguire con le modalità descritte nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, aventi profondità di m. 60 dal piano di campagna e ubicazione in Comune Mordano (BO), via Selice 1, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 21, mapp. n. 94, coordinate UTM-RER pozzo 1 X: 719781 - Y: 920592 e pozzo 2 X:719787 – Y:920588;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione con variante sostanziale a derivare acqua pubblica mediante le suddette nuove opere di presa sostitutive, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
 - portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s e media di 1,42 l/s per ognuno dei due pozzi;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 90.000,00 mc/annui (45.000 mc/anno pozzo 1 e 45.000 mc/anno pozzo 2);
3. destinazione della risorsa ad uso industriale;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2027**;
5. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari ad euro 586,74;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato e parte integrante al presente atto, come già sottoscritto dal concessionario in data 03/09/2018;
7. di stabilire che entro **60 giorni** dalla realizzazione dei nuovi pozzi la richiedente ditta provveda alla rimozione delle opere di presa esistenti dei vecchi pozzi e al ripristino dei luoghi sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
8. di stabilire che la richiedente comunichi a questa Agenzia la data di inizio dei lavori di tombamento dei vecchi pozzi almeno **10 giorni** prima, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
9. di stabilire che entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori, la richiedente trasmetta a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante

l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;

10. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

11. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

12. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal

- disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
- 13.di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
- 14.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013;
- 15.di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
- 16.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- 17.di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa geol. Rossella Francia;
- 18.che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta FLORIM SPA, c.f. 01265620234, con sede legale nel Comune di Fiorano Modenese (MO), frazione Spezzano, via Canaletto 24, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante due pozzi fissa (cod. Sisteb BO00A0044 e BO00A0045) per il funzionamento dell'impianto di produzione atomizzato, smalti per ceramica e gres porcellanato.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opera di presa sono costituite da n. 2 pozzi aventi entrambi una profondità di m. 60,00 con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 181, equipaggiati ognuno con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 KW e dotati entrambi di parete filtrante posizionata alla profondità da -50 m a -55 m dal piano di campagna .
2. L'opera di presa è sita in Comune Mordano (BO), via Selice 1, su terreno di proprietà della richiedente, censito al foglio n. 21, mappale n. 94; coordinate UTM RER pozzo 1= X: 719781 – Y: 920592 e pozzo 2= X: 719787 – Y:920588

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica da ognuno dei due pozzi è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s, portata media 1,42 l/s, e nel limite di volume complessivo annuo pari a 90.000,00 mc (45.000 mc/anno pozzo 1, e 45.000 mc/anno pozzo 2) .
3. Il prelievo di risorsa idrica è mediamente esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni all'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0510ER-DEQ2-CCS di pianura libero confinato superiore.

ARTICOLO 3

MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

1. In fase di esecuzione nel foro devono essere poste tubazioni in PVC di $\varnothing$ 200 mm. e l'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere colmata con bentonite idrorigonfiante;
2. per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione:
 - la data di inizio dei lavori di perforazione;
 - la data di ultimazione dei lavori di perforazione
3. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:
 - la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata, in cui dichiarare l'esito della ricerca;
 - una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email dirgen@cert.arpa.emr.it.

4. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
5. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna* affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

6. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.
7. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
8. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.
9. I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.
10. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
11. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle

caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.

12. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 4

TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI

1. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza dei pozzi è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno **10 giorni** prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiacca di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiacca cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).
3. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.
4. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto

ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee.
Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il

concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 9

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
3. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.
La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.
Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.
Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.
4. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
5. Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta

ARTICOLO 5

SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.